





S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Regolamento
per la nomina delle Commissioni Giudicatrici
nelle selezioni e concorsi indetti dalla SAPNA SpA
finalizzati alle assunzioni di personale

RE.09.2016

	UNITA' ORGANIZZATIVA	FIRMA
Redatto da:	<i>Ufficio Amministrazione del Personale</i>	<i>Dott.ssa S. Giunto</i> 
Approvato da:	<i>Amministratore Unico</i>	<i>Dott. G. Gargano</i> 
Pubblicazione:	<i>Ufficio Affari Generali e Controllo di gestione</i>	

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE
00 - I° emissione	Dicembre 2016	Regolamento n.09



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

INDICE

Sezione A – quadro operativo - normativo	1
1. Riferimenti normativi.....	1
2. Criteri ispiratori e giurisprudenza	1
Sezione B - criteri di scelta, di esclusione e nomina	2
3. Requisiti dei membri di commissione	2
4. Casi di incompatibilità.....	3
5. Modalità di nomina delle commissioni esaminatrici	3
6. Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	4



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Sezione A – quadro operativo - normativo

1. Riferimenti normativi

Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai principi sanciti dall'art. 35 del decreto legislativo 165/2001, precisamente:

- a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
- b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
- c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
- d) decentramento delle procedure di reclutamento;
- e) le commissioni dovranno essere composte esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, come meglio specificato agli artt. 3 e 4 del presente regolamento.

Al fine di espletare il controllo analogo sulle società partecipate, lo Statuto di SAPNA prevede che, per la scelta delle Commissioni di qualsivoglia natura, in riferimento alla previsione di spesa, va acquisito il parere preventivo della Direzione Partecipate e/o altro Organismo per il controllo analogo.

2. Criteri ispiratori e giurisprudenza

La nomina della commissione giudicatrice di un concorso rientra tra gli atti gestionali di competenza dell'Organo Amministrativo. Si tratta di un segmento procedimentale che attiene all'espletamento del concorso, infatti, è un atto dovuto in esecuzione della volontà, già assunta, di espletare il concorso stesso.

All' uopo va operata una scelta tra persone, con competenze specifiche che variano a seconda del profilo professionale ricercato mediante il concorso, quindi con margine di discrezionalità professionale, ma non ampio.

Infatti, la discrezionalità della scelta trova i propri limiti nel necessario possesso in capo ai componenti della commissione giudicatrice dei requisiti professionali richiesti in relazione alle funzioni da svolgere ed alla capacità di esaminare i candidati partecipanti al concorso pubblico, quindi discrezionalità variabile ad ogni concorso pubblico, strettamente attinente al profilo da selezionare ed al modus operandi.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Si tratta, dunque, di discrezionalità tecnica, nel cui ambito la scelta è guidata dalle cognizioni e competenze tecniche richieste in relazione ai compiti da espletare¹.

Sul punto, il Consiglio di Stato (Sez. V, 30 gennaio 2013 n. 574) ha precisato che il requisito della comprovata esperienza non può spingersi fino a richiedere che i membri della commissione siano titolari dello specifico insegnamento oggetto di selezione concorsuale. Inoltre, si è ritenuto che della sussistenza di tale requisito non è necessario che venga dato atto con il provvedimento di nomina della commissione di concorso ma è sufficiente che esso sussista in concreto. In ogni caso, in materia di scelta dei commissari nei pubblici concorsi, non v'è a carico dell'amministrazione alcun obbligo di motivare la scelta del singolo commissario, anche qualora i componenti possano essere scelti fra soggetti appartenenti a categorie professionali diverse, in quanto la stessa qualifica rivestita denota l'idoneità a svolgere il compito assegnato (Tar Campania, Napoli, sez.VI, n.3842/2013).

In proposito, il Consiglio di Stato ha avuto recentemente modo di ribadire che la ratio dell'art. 35, comma 1, lett. e), del d.lgs, n. 165 del 2001 è "di evitare che siano nominati componenti delle commissioni di concorso soggetti investiti di cariche comportanti il pericolo della deviazione del giudizio tecnico verso interessi di parte o comunque diversi da quelli propri del concorso", precisando che "l'interpretazione di questa normativa comporta la ponderazione dei due principi dell'imparzialità dell'azione amministrativa e della possibilità di accesso per tutti i cittadini agli uffici pubblici essendo necessario, perché il primo principio sia garantito senza sacrificio ingiustificato del secondo, il ricorso a criteri puntuali per l'applicazione dei divieti di partecipazione alle commissioni di concorso (Sez. VI, 1 giugno 2010, n. 3461; Sez. V, 27 luglio 2002, n. 4056).

Sezione B - criteri di scelta, di esclusione e nomina

3. Requisiti dei membri di commissione

Viene ad essere fondamento del criterio di scelta del componente della commissione il requisito della comprovata esperienza e, nei pubblici concorsi, non v'è a carico della Società alcun obbligo di motivare la scelta del singolo membro di commissione, anche qualora i componenti possano essere scelti fra soggetti appartenenti a categorie professionali diverse, in quanto la qualifica rivestita è indice di idoneità a svolgere il compito assegnato.

¹ Va evidenziato che, come osservato dalla giurisprudenza amministrativa in altre analoghe circostanze, le valutazioni operate da una Commissione di concorso sono da ritenersi frutto di discrezionalità tecnica, sindacabile esclusivamente sotto i profili dell'eccesso di potere per manifesta illogicità, irrazionalità ed incongruità delle scelte (TAR Lazio, sez. II, 6 dicembre 2010, n. 35389).



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Per quanto esposto, la scelta può essere operata utilizzando, previa verifica di compatibilità, strumenti riconosciuti palesemente imparziali, quali:

- Albi professionali ;
- Docenti universitari ;
- Funzionari di amministrazioni pubbliche
- Funzionari di società private;
- Professionisti di comprovata fama
-

4. Casi di incompatibilità

Non possono fare parte della Commissione Esaminatrice:

- funzionari e dirigenti dell'Amministrazione Provinciale di Napoli;
- coloro che ricoprono cariche politiche;
- rappresentanti sindacali o designati dalle Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali o dalle associazioni professionali;
- parenti ed affini entro il IV° grado con uno o più candidati o comunque legati a questi ultimi da coniugio e/o convivenza;
- coloro il cui rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, di salute o di decadenza dall'impiego;
- non possono far parte delle Commissioni Esaminatrice l'Amministratore Unico e Componenti del Collegio dei Revisori.

La verifica di cause di incompatibilità va fatta all'atto dell'insediamento della Commissione e comunque prima dell'inizio dei lavori e deve risultare dai verbali della Commissione.

I componenti della Commissione devono sottoscrivere, sotto la propria responsabilità una dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità, dopo aver esaminato le istanze dei candidati.

Le funzioni di Segretario di Commissione vanno affidate a dipendenti interni, individuati contestualmente alla nomina della Commissione e valgono le stesse cause di incompatibilità su esposte.

5. Modalità di nomina delle commissioni esaminatrici

Le Commissioni Esaminatrici, composte in numero dispari da minimo 3 membri di cui 1/3 di sesso femminile, sono nominate di volta in volta dall'Amministratore Unico mediante determina, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al bando, che tra i membri scelti individua il Presidente della Commissione.

Ai componenti la Commissione non dipendenti della Società viene attribuito un compenso nella misura stabilita dall'Amministratore Unico.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

La Commissione è presieduta dal Presidente della stessa ed una volta insediatasi alla data fissata dal Presidente, accerta la regolarità della propria costituzione e l'inesistenza dei casi di incompatibilità di cui all'art. 4) e fissa:

1. il termine del procedimento che non può essere superiore a sei mesi dall'espletamento della prima prova scritta, se prevista dal bando, o, nel caso di selezione per titoli, dalla data della prima convocazione. L'inosservanza di tale termine va giustificata collegialmente dalla Commissione Esaminatrice con motivata relazione all'Organo Amministrativo;
2. la data delle prove d'esame se non indicate già nel bando;
3. la definizione dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove qualora il concorso sia per titoli ed esami o per soli titoli.

Procede poi alla:

1. determinazione della modalità di svolgimento delle prove d'esame per i candidati che hanno richiesto ausili e/o tempi aggiuntivi;
2. valutazione dei titoli;
3. espletamento e valutazione delle prove sostenute dai candidati sia scritte e/o pratiche e/o orali;
4. formazione della graduatoria finale;
5. trasmissione all'Organo Amministrativo con lettera del Segretario della Commissione di tutti gli atti della selezione per la successiva approvazione.

L'assenza di singoli Commissari costituisce impedimento al regolare svolgimento delle procedure di selezione e causa l'invalidità delle decisioni assunte. Nelle fasi deliberative, quindi, è sempre richiesta la presenza del Presidente della Commissione e la partecipazione di tutti i membri componenti la stessa.

Le sedute della Commissione esaminatrice sono segrete, salvo lo svolgimento della prova orale in "seduta pubblica" e le votazioni sono espresse in forma palese e contemporanea, non è ammessa l'astensione. Il Commissario che dissenta dalla maggioranza ha diritto di richiedere la verbalizzazione dei motivi del proprio dissenso.

Tutti i componenti della Commissione e il Segretario sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle operazioni svolte in seno alla stessa, sui criteri adottati e le conseguenti deliberazioni.

La Società in ausilio alla Commissione esaminatrice può nominare più membri aggiuntivi esperti interni o professionisti esterni cui riferirsi in ipotesi di casi particolari.

6. Responsabile Unico del Procedimento (RUP)

Il Responsabile Unico del Procedimento, in quanto tale, cura e verifica la correttezza dello svolgimento del procedimento amministrativo dalla fase di pubblicazione della selezione

